



PROCURA GENERALE
della Corte di Cassazione

REQUISITORIA E CONCLUSIONI SCRITTE

(a valere come MEMORIA da comunicare a cura della cancelleria in caso di trattazione orale)

UDIENZA 08/03/2024 procedimento n. 9 NRG 44117/2023

Il sostituto procuratore generale, dott.ssa Sabrina Passafiume
Visti gli atti relativi al ricorso in oggetto proposto da

TIZIO

Avverso CORTE APPELLO XXX (SENTENZA 27/10/2023)

OSSERVA

1. Il ricorso è fondato.

2. Con sentenza emessa all'esito di udienza camerale non partecipata, la corte d'appello di XXX ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di Tizio avverso la sentenza del g.u.p. del tribunale di XXX del 28.2.2023, in difetto di dichiarazione o elezione di domicilio prescritta a pena d'inammissibilità dall'art. 581 co. 1 ter c.p.p..

3. L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, propone contro la predetta sentenza ricorso per cassazione lamentando la violazione dell'art. 581 comma 1-ter c.p.p. e il vizio motivazionale, in quanto, per un verso, era stato allegato all'atto d'appello uno specifico mandato a impugnare al difensore e, per altro verso, poiché la notificazione del decreto di citazione a giudizio era stata eseguita regolarmente presso il luogo di residenza come risultante dal mandato a impugnare e dal corpo dell'atto d'appello.

4. Tanto premesso, correttamente la corte d'appello ha evidenziato che la nuova disposizione di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. (introdotta dall'art. 33, comma 1, lett. d), d. Igs. n. 150 del 2023, ed in vigore per le impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del citato d. Igs., come nella specie) richiede, a pena d'inammissibilità, il deposito, unitamente all'atto d'impugnazione, della dichiarazione od elezione di domicilio della parte privata, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

Il giudice del gravame ha sottolineato come, nel caso in esame, l'imputato- presente alla lettura del dispositivo della sentenza di primo grado- avesse conferito mandato ad impugnare al difensore che, tuttavia, non aveva allegato all'atto d'appello la dichiarazione e/o elezione di domicilio del suo assistito: di qui l'inammissibilità dell'impugnazione, conformemente al disposto del comma 1 ter dell'art. 581 c.p.p.

5. La conclusione cui è pervenuta la corte d'appello, pur formalmente rispettosa della lettera della norma, non è condivisibile.

Occorre, infatti, interrogarsi su quale sia la *ratio* della disposizione di nuovo conio, che non può che essere individuata nell'esigenza, da un lato, di facilitare e snellire il lavoro delle cancellerie e, dall'altro, di agevolare il processo notificatorio del decreto di citazione.

In particolare, come chiarito da codesta Corte, *“la disposizione in esame (obbligo di dichiarazione/elezione di domicilio con l'atto di impugnazione a pena di*

*inammissibilità) ha carattere generale, tassativo e assoluto, si riferisce a tutte le impugnazioni proposte dalle parti private ed è funzionale al buon esito della notificazione del decreto di citazione a giudizio, affinché lo stesso raggiunga la sfera di conoscenza del destinatario” (Sez. 4 - , **Sentenza** n. [41858](#) del 08/06/2023 Cc. (dep. 16/10/2023) Rv. 285146 – 01).*

Si è detto, anche, che la parte privata, assolvendo l’adempimento imposto dal comma 1 ter dell’art. 581 c.p.p., *“evidenzia di essere consapevole della impugnazione che verrà interposta dal proprio difensore, dovendo necessariamente interagire con esso in tale prospettiva e al contempo pone le premesse per la sua consapevole e informata partecipazione al giudizio di impugnazione, in tale modo rimanendo esclusi o fortemente limitati gli eventuali rimedi restitutori e rescissori del giudicato nelle fasi successive al giudizio”* (Sez. 4, n. 41858/2023, cit.).

Nel caso in esame, il processo di primo grado si è celebrato in presenza dell’imputato e, pur non trovando applicazione il comma 1 quater dell’art. 581 c.p.p., questi ha provveduto a conferire specifico mandato a impugnare al difensore, in tal modo dimostrando inequivocabilmente il suo interesse al prosieguo del giudizio. Sia nel mandato a impugnare sia nell’atto d’impugnazione, poi, vi era precisa indicazione del luogo di residenza dell’imputato (Pontecagnano-Faiano, via Magellano snc), presso il quale è stata eseguita la notificazione del decreto di citazione in appello, che ha raggiunto il suo scopo.

6. In siffatta ipotesi, appare, pertanto, assolutamente irragionevole e contrario alla *ratio* del comma 1 ter dell’art. 581 c.p.p., come sopra individuata, pervenire a declaratoria d’inammissibilità dell’appello.

Per i suesposti motivi, la Procura Generale

CHIEDE

L’ANNULLAMENTO SENZA RINVIO DELLA SENTENZA IMPUGNATA

Roma, 12 febbraio 2024

Il sostituto Procuratore Generale
Sabrina Passafiume

